

Publicato il 01/10/2024

N. 07879/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09168/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9168 del 2020, proposto da Nomea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Troisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00891/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sarno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2024 il Cons. Massimo Santini e dato atto delle istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Dario Gioia e Michele Troisi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Si controverte circa diversi impianti pubblicitari abusivamente installati, da parte della appellante società NOMEA, su alcune vie del Comune di Sarno.

La stessa società NOMEA formulava al riguardo istanza di sanatoria che veniva tuttavia rigettata dall'amministrazione comunale in quanto sarebbe stata necessario, a tal fine, il previo esperimento di una pubblica gara.

2. Il provvedimento di rigetto veniva impugnato dinanzi al TAR Salerno il quale respingeva il ricorso accogliendo la tesi della difesa comunale secondo cui, prima di procedere alla assegnazione degli impianti pubblicitari, sarebbe in ogni caso necessaria una pubblica gara.

3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità circa la omessa considerazione di:

3.1. Incompetenza del responsabile della posizione organizzativa dell'area bilancio e contabilità;

3.2. Eccesso di potere per mancata considerazione del pendente procedimento di sanatoria;

3.3. Difetto di istruttoria e di motivazione;

3.4. Violazione del regolamento comunale il quale prevede, quale criterio di assegnazione degli impianti, l'ordine di presentazione delle relative istanze e non la pubblica gara;

3.5. Eccesso di potere nella parte in cui non viene indicato un termine entro il quale espletare una simile pubblica gara.

4. Si costituiva in giudizio il Comune di Sarno il quale, nel chiedere il rigetto del

gravame, sollevava in ogni caso difetto di giurisdizione in quanto trattasi di atti di rimozione degli impianti.

5. All'udienza di smaltimento del 18 settembre 2024 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

6. Tutto ciò premesso va innanzitutto rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto la rimozione degli impianti costituisce disposizione meramente consequenziale rispetto alla decisione di rigettare l'assegnazione in regolarizzazione degli impianti stessi, decisione questa che implica l'esercizio di poteri autoritativi e dunque discrezionali, come tali diretti ad incidere su posizioni di interesse legittimo.

7. Nel merito va poi respinto il motivo riguardante la ritenuta incompetenza del funzionario comunale ad adottare simili atti dal momento che il responsabile dell'unità organizzativa in questione (area bilancio e attività tributarie) è competente su "ogni attività organizzativa e gestionale" riguardante la materia in questione (art. 65 regolamento comunale imposta pubblicità comunale).

8. Per il resto l'appello si rivela comunque fondato nel merito dal momento che:

8.1. Il regolamento comunale prevede quale criterio di assegnazione non la gara ma l'ordine di presentazione delle domande;

8.2. Gli atti impugnati, pur prendendo posizione circa il rapporto tra regolamento comunale e normativa eurounitaria sui servizi, giustificano il rigetto della domanda di sanatoria sulla base di taluni principi concorrenziali senza tuttavia mai prendere in considerazione l'ipotesi di mantenere eventualmente i suddetti cartelloni pubblicitari almeno sino al completo espletamento di una simile pubblica gara;

8.3. Il difetto di motivazione e di istruttoria sopra delineato, legato come detto alla mancata considerazione di una simile soluzione provvisoria (mantenimento dei cartelloni abusivi sino alla definizione di una procedura competitiva), è avvalorato dalla circostanza che: a) nessuna pubblica gara è stata ancora indetta; b) alcuna pubblica gara è stata quanto meno concretamente ipotizzata; c) non è stato neppure indicato un termine entro il quale oppure una data in cui una simile pubblica gara

potrà essere presumibilmente svolta;

8.4. Di qui anche la violazione del fondamentale obbligo di trasparenza amministrativa da parte dell'appellata amministrazione comunale.

9. In conclusione il ricorso in appello, assorbita ogni altra censura, si rivela fondato sotto tali specifici profili ossia difetto di istruttoria e di motivazione nella parte in cui non sono state spiegate le ragioni per cui i suddetti impianti non possono essere mantenuti neppure sino agli esiti di una pubblica gara di cui non si conoscono, peraltro, termini e modalità di svolgimento. Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'amministrazione riterrà di adottare sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate.

10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della gravata sentenza, accoglie altresì il ricorso di primo grado, nei sensi e nei limiti di cui alla parte motiva, e per l'effetto annulla i provvedimenti comunali rispettivamente nelle date 11 gennaio 2019, 24 gennaio 2019 e 25 gennaio 2019.

Condanna l'appellata amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 3.000 (tremila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Oreste Mario Caputo, Presidente FF

Ugo De Carlo, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Oreste Mario Caputo

IL SEGRETARIO